SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 luglio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia italiana del farmaco

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 149/L

Ministero della salute

DECRETO 18 aprile 2007, n. **82.**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2005/79/CE.

07G0096

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 2 luglio 2007, n. **81.**

Disposizioni urgenti in materia finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per superare le difficoltà finanziarie e operative dell'Amministrazione centrale e degli enti locali, di garantire la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché di intervenire rapidamente a sostegno di alcuni specifici settori dell'economia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, per gli affari regionali e le autonomie locali, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'università e della ricerca;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Destinazione maggiori entrate

1. Le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali pari a 7.403 milioni di euro per l'anno 2007, a 10.065 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10.721 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, incluse per l'anno 2007 nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011.

2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.

Utilizzo quota avanzo di amministrazione

1. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno relativo alle province e ai comuni che negli ultimi tre anni hanno rispettato il patto di stabilità interno le spese di investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione.

2. Per i singoli enti locali l'esclusione delle spese di investimento è commisurata all'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 e determinata:

a) nella misura del 7,6 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura è dell'1,4 per cento;

b) nella misura del 7,0 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni la misura è dell'1,3 per cento.

Art. 3.

Recupero maggiore gettito ICI

1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 39 è sostituito dal seguente: «39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.»;

b) il comma 46 è sostituito dal seguente: «46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di una certificazione le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.».

2. Per l'anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti dell'imposta comunale sugli immobili in base alle certificazioni di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla mag-

giore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000. Per il medesimo periodo, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati a prevedere ed accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell'imposta comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione effettuata per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio.

3. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, affluendo tra i fondi vincolati e, ove l'avanzo non sia sufficiente, l'ente è tenuto ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza.

4. Ai soli fini del patto di stabilità interno per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza e conseguentemente i trasferimenti statali sono considerati al netto della riduzione di cui allo stesso comma 2.

5. Con la medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i comuni indicano il maggiore onere in termini di interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate per un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007 in diretta conseguenza delle minori disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al comma 2. L'onere è posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel limite complessivo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori oneri certificati.

Art. 4.

Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali

1. Il limite alle riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica per l'anno 2007.

2. Per l'anno 2007 non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene stanziata per l'anno 2007 la somma di euro 217 milioni di euro, da utilizzare:

a) per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano effettuato i versamenti all'erario delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione delle minori entrate conseguenti all'attuazione del comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione dei rimborsi di cui al comma 3, lettera *a)*.

Art. 5.

Interventi in materia pensionistica

1. Per l'anno 2007 si provvede, nel limite di 900 milioni di euro, all'incremento dei trattamenti di pensione per i soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi quello massimo determinato ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di determinazione dell'incremento di cui al comma 1 e le modalità ed i termini di corresponsione.

3. A decorrere dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro annui, di:

a) incremento dei trattamenti pensionistici indicati al comma 1, nonché miglioramenti dei meccanismi di perequazione per le pensioni di importo fino a cinque volte il trattamento minimo mensile vigente nell'assicurazione generale obbligatoria;

b) interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici.

Art. 6.

Fondo speciale tabella A *della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi vari*

1. All'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente come determinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è apportata la seguente variazione in aumento:

	2007	2008	2009
	—	—	—
	(migliaia di euro)		
Ministero dell'economia e delle finanze	239.000	—	—

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella *C* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata di 130 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro per l'anno 2007.

4. Per provvedere alle esigenze dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), nella prospettiva della riorganizzazione dell'Istituto stesso, sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti, prevista dall'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine dello sviluppo della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico nel settore del trasporto marittimo, è autorizzato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.

5. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento di interventi infrastrutturali in materia di viabilità, i pagamenti per spese di investimento di ANAS S.p.a., ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, possono essere effettuati fino al limite di 4.200 milioni di euro per l'anno 2007.

6. All'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti «8 milioni» e, all'ultimo periodo del medesimo comma, le parole da: «con priorità» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorità per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.».

7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, cui è attribuita una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

8. Per fare fronte alle esigenze della edilizia universitaria, ed in particolare agli impegni assunti in base ai contratti di programma stipulati con le università in attuazione dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e finalizzati a interventi di edilizia universitaria, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per gli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per l'anno 2007 delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono integrate, per l'anno 2007, degli importi indicati nell'elenco medesimo.

2. Le somme accantonate per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 2, allegato al presente decreto, sono rese disponibili per gli importi ivi indicati.

Art. 8.

Trasferimenti correnti per le imprese

1. Per l'anno 2007, il Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese pubbliche, iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.5.20 dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 250 milioni di euro. Il predetto importo aggiuntivo è assegnato alle società sottoindicate per fronteggiare gli oneri di servizio pubblico sostenuti, in relazione agli obblighi derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni vigilanti:

Ferrovie dello Stato S.p.A.	166.300.000
Poste Italiane S.p.A.	41.700.000
ANAS S.p.A.	36.000.000
ENAV S.p.A.	6.000.000

2. Per l'anno 2007, alle somme di cui al comma 1, non si applicano le procedure di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzato un contributo di 700 milioni di euro per l'anno 2007.

4. Al fine di consentire la copertura della perdita di esercizio per l'anno 2006, è concesso ad ANAS S.p.A. un contributo di euro 426.592.642 a titolo di apporto al capitale sociale per l'anno 2007.

Art. 9.

Partecipazione italiana a missioni internazionali

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 16.987.333 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU). L'indennità di missione e l'indennità di impiego operativo sono corrisposte nella misura di cui all'articolo 4, commi 1, lettera *a)*, e 4, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 86.659 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUSEC RD Congo, di cui all'azione comune 2007/192/PESC del Consiglio adottata il 27 marzo 2007. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 88.813 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione africana in Somalia, denominata AMISOM, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1744 (2007). L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 3.755.241 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alle missioni PESD dell'Unione europea in Afghanistan e in Kosovo. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui, rispettivamente, alla lettera *b)* e alla lettera *a)* dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 314.251 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione PESD dell'Unione europea in Afghanistan. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 102.215 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah). L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro 459.472 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla Financial Investigation Unit (FIU) nell'ambito della missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro 1.265.885 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 177.897 per la partecipazione di magistrati e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo. I magistrati collocati fuori ruolo per la partecipazione alla missione non rientrano nel numero complessivo previsto dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

10. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario destinato all'attuazione dei programmi per l'eliminazione di munizioni obsolete e la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania.

11. Il Ministero della difesa è autorizzato, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi mezzi, equipaggiamenti e materiali, escluso il materiale d'armamento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.400.000.

12. All'articolo 3, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, dopo le parole: «(MSU),» sono inserite le seguenti: «Criminal Intelligence Unit (CIU) ed European Union Team (EUPT),».

13. Alle missioni di cui al presente articolo si applicano gli articoli 4, commi 2, 5, 6 e 7, 5 e 6, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

Art. 10.

Disposizioni in materia di personale militare

1. All'articolo 60-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-*bis.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare è pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità.».

Art. 11.

Norme per la razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle università

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2007 per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Al fine di consentire la razionalizzazione della spesa universitaria, per l'anno accademico 2007-2008, si applica l'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228.

Art. 12.

Misure in materia di autotrasporto merci

1. Le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto da attuarsi con il regolamento previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, possono essere concesse sia mediante contributi diretti, sia mediante credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le misure di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, da compiere ai sensi delle decisioni della Commissione delle Comunità europee n. 93/496/CE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, è effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, nell'anno 2007, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 108,

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Una quota dell'importo riassegnato, fino a 5 milioni di euro, può essere destinata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 30 settembre 2007.

Art. 13.

Sblocco risorse vincolate su TFR

1. Nelle more del perfezionamento del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate per l'anno 2007, su richiesta delle amministrazioni competenti, anche in deroga alle norme sulla contabilità di Stato, anticipazioni di tesoreria corrispondenti ad un importo complessivo pari al 30 per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1 di cui all'articolo 1, comma 758, della legge medesima, da destinare, nella stessa misura, al finanziamento dei singoli interventi indicati nel predetto elenco.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio, in esito all'accertamento delle entrate con il procedimento di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 14.

Variazioni compensative

1. Al fine di assicurare alle amministrazioni dello Stato la necessaria efficienza e flessibilità, garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio e alla Corte dei conti per la registrazione, si provvede a variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative medesime. Per gli altri soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e 11 si provvede con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 15.

Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti

1. Allo scopo di consentire l'attuazione del fermo biologico nella stagione estiva e di favorire l'ammodernamento ed il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata per l'anno 2007 l'ulteriore spesa di 7 milioni di euro per la concessione di contributi a favore dei marittimi imbarcati a bordo di pescherecci operanti nelle aree di mare per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dalla normativa comunitaria. Le disponibilità del piano triennale della pesca per l'anno 2007 destinate ad interventi di competenza nazionale in connessione con le misure di cui al presente comma, sono incrementate della somma di 5 milioni di euro.

2. Le persone fisiche e le società semplici di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, dì cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la regolarizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, limitatamente alla inosservanza, nell'anno 2006, delle disposizioni concernenti l'aggiornamento dei redditi fondiari di cui all'articolo 2, commi 33, 34 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, a condizione che venga effettuato entro il 30 novembre 2007 il versamento del tributo o dell'acconto e degli interessi moratori, escluse in ogni caso le sanzioni, di cui allo stesso articolo 13 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2007».

4. Anche al fine di realizzare una migliore distribuzione degli oneri finanziari tra i soggetti interessati, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

5. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «entro e non oltre il 13 agosto 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007».

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica denominato: «fondo rotativo», per favo-

rire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 16.

Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi

1. Il comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

«989. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;

b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorità portuali;

c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.

989-*bis*. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i criteri per l'istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.».

Art. 17.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto determinati complessivamente in euro 4.131 milioni di euro per l'anno 2007, 1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 6, comma 8, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

DI PIETRO, *Ministro delle infrastrutture*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

PARISI, *Ministro della difesa*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

PECORARO SCANIO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

MUSSI, *Ministro dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ELENCO 1
(previsto dall'articolo 7, comma 1)

Integrazione autorizzazioni di spesa

Amministrazione /disposizione normativa	Codice UPB	Descrizione UPB	Capitolo	Denominazione CAP	Integrazione 2007
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
Legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 1	03.01.05.15	Presidenza del Consiglio dei Ministri-Protezione civile	2184	FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	65.000.000
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 334	02.01.02.06	Interventi famiglia	1328	SPESE CONNESSE CON LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO PER I FIGLI NATI NELL'ANNO 2005 E PER I SECONDI ED ULTERIORI FIGLI, PER ORDINE DI NASCITA, NATI NELL'ANNO 2006, OVVERO ADOTTATI	40.000.000
Decreto legislativo 165 del 2001, art. 46	12.01.02.16	Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	5223	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1.100.000
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991 - art. 6, comma 1	03.02.10.03	Presidenza del Consiglio dei Ministri-Protezione civile	7446	SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE SPESE RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE, ECC.	80.000.000
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 50	04.01.05.19	Fondo estinzione debiti pregressi	3084	FONDO DA RIPARTIRE PER L'ESTINZIONE DEI DEBITI PEGRESSI CONTRATTI DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO NEI CONFRONTI DI ENTI, SOCIETA', PERSONE FISICHE, ISTITUZIONI ED ORGANISMI VARI	100.000.000
Legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 5	04.02.03.08	Fondo di rotazione per le politiche comunitarie	7493	SOMME DA VERSARE AL CONTO CORRENTE INFRUTTIFERO, ECC.	411.000.000
Legge 230 del 1998, art. 19	03.01.05.16	Servizio civile nazionale	2185	FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE	40.000.000
Legge n. 303 del 1999	03.01.05.02	Presidenza del Consiglio dei Ministri	2115	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (SOMME DESTINATE AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE)	2.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					
Legge 5 gennaio 1994, n. 36 - art. 22, comma 6	03.01.01.00	Funzionamento	1805/03	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VIGILANZA SULL'USO DELLE RISORSE IDRICHE E DELL'OSSERVATORIO DEI SERVIZI IDRICI	100.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA					
Legge n. 910 del 1986 - art. 7, comma 8	03.02.03.09	Fondo unico per l'edilizia universitaria	7304	FONDO DA RIPARTIRE PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA	10.000.000
Legge n. 537 del 1993 - art. 5, comma 1	03.01.02.09	Finanziamento ordinario università statali	1694	FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITA', ECC.	5.000.000
Legge n. 488 del 1999 - art. 6 comma 20	03.01.02.02	Borse di studio post-laurea	1686/2	BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE DI CORSI DI DOTTORATO, ECC.	10.000.000
				TOTALE	**764.200.000**

ELENCO 2
(previsto dall'articolo 7, comma 2)

Somme accantonate ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge 296/2006, rese disponibili				
Codice UPB	Descrizione UPB	Capitolo	Denominazione CAP	2007
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				**877.211.899**
03.01.05.02	Presidenza del Consiglio dei Ministri	2115	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	30.000.000
03.01.05.14 03.02.10.02	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria	2183 7442	- FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DELL'EDITORIA - FONDO OCCORRENTE PER GLI INVESTIMENTI DEL DIPARTIMENTO DELL'EDITORIA	15.000.000
03.01.05.20	Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese	2197	FONDO DA RIPARTIRE PER I TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE, ECC.	251.078.909
04.01.05.02	Altri fondi di riserva	3001	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	100.000.000
06.01.01.01	Spese generali di funzionamento	3555	SPESE PER I COMPENSI DOVUTI A RISCOSSIONE SPA	29.541.002
06.01.01.01	Spese generali di funzionamento	3565	SPESE PER LA REMUNERAZIONE DI RISCOSSIONE SPA, ECC.	21.370.087
06.01.02.05	Centri autorizzati di assistenza fiscale	3845	SPESE PER I COMPENSI SPETTANTI AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE, ECC.	28.912.470
06.01.02.08	Agenzia delle Entrate	3890	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE	216.321.666
06.01.02.09	Agenzia del Demanio	3901	SOMMA DA EROGARE ALL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO "AGENZIA DEL DEMANIO"	11.354.953
06.01.02.10	Agenzia del Territorio	3911	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE	44.721.570
06.01.02.11	Agenzia del Dogane	3920	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE	51.601.811
12.01.02.02	Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza	5107	FONDO DA RIPARTIRE PER LE SPESE DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO NONCHE' PER LE SPESE RISERVATE, ECC.	77.309.431
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				**431.350.172**
04.02.03.04	Ente Nazionale Energia e Ambiente	7630	CONTRIBUTO ALL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE (E.N.E.A.).	24.638.453
06.02.03.12	Aree sottoutilizzate	8425	FONDO DA RIPARTIRE PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE	404.449.004
03.02.03.08	Fondo incentivi alle imprese	7421	INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL SETTORE AERONAUTICO	2.262.715
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				**21.420.369**
4.1.2.1	Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti	1761/03	Organizzazione e funzionamento del servizio sanitario e farmaceutico	12.444.933
4.1.2.2	Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti	1761/05	Spese per mercedi ai detenuti	8.975.436
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE				**70.616.714**
03.02.03.01	Occupazione	7202	FONDO PER L'OCCUPAZIONE	70.616.714
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE				**27.796.789**
02.01.01.03	Istituzioni scolastiche	1204	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	18.602.803
02.01.05.09	Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese	1292	FONDO DA DESTINARE ALLE SCUOLE NON STATALI	9.193.986
MINISTERO DELL'INTERNO				**17.034.190**
04.01.02.05	Immigrati, profughi e rifugiati	2351	SPESE PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI STRANIERI	16.255.127

Codice UPB	Descrizione UPB	Capitolo	Denominazione CAP	2007
04.01.02.05	Immigrati, profughi e rifugiati	2358	SPESE PER L'ASSISTENZA ECONOMICA E SANITARIA IN FAVORE DEGLI STRANIERI	779.063
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				**14.871.066**
02.01.02.05	Difesa del mare	1644	SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO, PER IL NOLEGGIO DI MEZZI NAUTICI, AEROMOBILI, MEZZI DI , etc.	4.399.724
07.01.02.01	Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici	3621	AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI	6.848.484
07.02.03.02	Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici	8831	AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI	3.622.858
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE				**18.009.955**
01.02.10.02	Fondo opere strategiche	7060	FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE , ECC.	18.009.955
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				**42.565.945**
03.01.02.10	Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)	2083	CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AL CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA	11.676.113
03.02.03.03	Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario	7438	SOMME PER GARANTIRE L'AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAL PIANO IRRIGUO NAZIONALE	5.748.553
03.02.03.03	Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario	7439	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE-INCENTIVI ASSICURATIVI	23.884.215
05.01.02.04	Economia montana e forestale	3081	SOMMA OCCORRENTE PER LE ESIGENZE OPERATIVE DEL CORPO FORESTALE NELLE ATTIVITA' ANTINCENDI BOSCHIVI	1.257.064
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				**32.815.494**
03.02.10.01	Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale	7410	FONDO UNICO PER GLI INVESTIMENTI DA RIPARTIRE	23.726.123
11.02.03.02	Fondo unico per lo spettacolo	8570	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA	3.086.218
11.02.03.02	Fondo unico per lo spettacolo	8571	FONDO PER LA PRODUZIONE, LA DISTRIBUZIONE, L'ESERCIZIO E LE INDUSTRIE TECNICHE	2.468.874
11.02.03.02	Fondo unico per lo spettacolo	8573	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA	2.165.795
12.02.03.02	Fondo unico per lo spettacolo	8721	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' CIRCENSI, ECC.	560.525
06.01.02.01	Enti ed attività culturali	3631/01	CONTRIBUTO STATALE A FAVORE DELLA BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI "REGINA MARGHERITA" DI MONZA	502.826
06.01.02.01	Enti ed attività culturali	3631/03	CENTRO NAZIONALE LIBRO PARLATO	275.918
06.01.02.01	Enti ed attività culturali	3631/04	CENTRO NAZIONALE LIBRO PARLATO DI FELTRE	29.215
MINISTERO DELLA SALUTE				**61.883.839**
03.01.02.10	Ricerca scientifica	3392	FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI , ETC.	33.877.873
03.01.02.10	Ricerca scientifica	3405/02	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.514.128
03.01.02.16	Istituto Superiore di Sanita'	3443	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	9.500.000
03.01.02.17	Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro	3447	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO	6.500.000
03.01.02.20	Croce Rossa Italiana	3453	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA.	3.818.960
03.01.02.22	Agenzia italiana del farmaco	3458	FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	5.672.878

Codice UPB	Descrizione UPB	Capitolo	Denominazione CAP	2007
MINISTERO DEI TRASPORTI				**15.843.985**
02.01.02.01	Fondo per i trasferimenti correnti a imprese	1360	FONDO DA RIPARTIRE PER I TRASFERIMENTI CORRENTI A SOCIETA' DI SERVIZI MARITTIMI, ECC.	15.000.000
04.01.01.07	Sicurezza della navigazione	2201	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA GLOBALE DI COMUNICAZIONE PER L'EMERGENZA E LA SICUREZZA IN MARE	843.985
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				**155.260.111**
03.01.02.07	Piani e programmi di sviluppo dell'universita'	1690	FONDO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO, RELATIVO AL FINANZIAMENTO DI SPECIFICHE , etc.	15.336.180
03.01.02.08	Universita' ed istituti non statali	1692	CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA' E AGLI ISTITUTI SUPERIORI NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTI	6.836.000
03.02.03.04	Ricerca scientifica	7236	FONDO ORDINARIO PER GLI ENTI E LE ISTITUZIONI DI RICERCA	112.754.000
03.01.02.02	Borse di studio post laurea	1686/02	BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE DI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA, DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE PRESSO UNIVERSITA' ITALIANE E STRANIERE A FAVORE DI LAUREATI	20.333.931
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE				**186.237.792**
04.01.05.02	Fondo per le politiche sociali	3671	FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI	186.237.792
			TOTALE MINISTERI	**1.972.918.320**

07G0101

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 2007.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia per i rifiuti e le acque (regione Sicilia), nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, e le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque (regione Sicilia);

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque (regione Sicilia) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro della giustizia
MASTELLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 323

07A06021

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 2007.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, e le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro della giustizia
MASTELLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 322

07A06022

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007.

Espunzione di alcuni beni immobili del Ministero della difesa dagli elenchi allegati ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997 e 12 settembre 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'art. 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, concernenti l'individuazione di immobili del Ministero della difesa da inserire in programmi di dismissioni di beni in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalità militari ovvero non risulti più economicamente conveniente la gestione diretta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 agosto 1997, con il quale sono stati individuati i beni immobili nella disponibilità del Ministero della difesa da inserire in un programma di dismissione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 2000, con il quale sono stati individuati ulteriori beni immobili nella disponibilità del Ministero della difesa da inserire in un programma di dismissione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 2005, recante espunzione di parte di beni immobili individuati con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 agosto 1997 e 12 settembre 2000, riportati negli elenchi A e B, allegati al medesimo decreto;

Visti i commi 13, 13-*bis* e 13-*ter* dell'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, concernenti l'individuazione di beni immobili del Ministero della difesa da dismettere;

Visto l'art. 11-*quinquies*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante norme in materia di dismissioni di immobili appartenenti al patrimonio pubblico;

Considerato che in applicazione del comma 13-*ter* dell'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come per ultimo modificato dall'art. 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il Ministero della difesa ha individuato, d'intesa con l'Agenzia del demanio, il primo elenco di beni immobili in uso, non più utili ai fini istituzionali da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007;

Considerato che tra i beni immobili individuati con le modalità di cui al comma 13-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, risultano inseriti alcuni immobili già compresi negli elenchi annessi ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 agosto 1997 e 12 settembre 2000;

Considerato che per dare applicazione al comma 13-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è necessario espungere alcuni immobili dai programmi di dismissione di cui ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 agosto 1997 e 12 settembre 2000, fatto salvo il disposto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 2005;

Considerato altresì, che in ordine ad un'aggiornata valutazione delle esigenze strutturali ed infrastrutturali delle Forze armate è necessario espungere dal programma di dismissione di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997, alcuni immobili e, nel contempo, rettificare la denominazione di un immobile, al fine di pervenire ad una corretta indicazione dello stesso;

Ritenuto di conseguenza, necessario procedere all'adozione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di espunzione degli immobili di cui agli allegati A, B e C e di individuazione di cui all'allegato D, che costituiscono parte integrante del presente decreto;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle fmanze;

Decreta:

Art. 1.

1. I beni immobili individuati negli allegati A e B, annessi al presente decreto, sono espunti dai programmi di dismissione dei beni del Ministero della difesa previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 agosto 1997 e 12 settembre 2000, per le finalità di cui all'art. 27, comma 13-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni. Alle medesime finalità sono destinati i beni immobili di cui agli allegati A e B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 2005 citato in premessa.

2. I beni immobili individuati nell'allegato C, annesso al presente decreto, sono espunti dal programma di dismissione dei beni del Ministero della difesa previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 agosto 1997, in ragione della rivalutazione delle esigenze strutturali delle Forze armate.

3. L'esatta denominazione del bene immobile indicato nel programma di dismissione di cui al comma 2 suddetto, è riportata nell'allegato D al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro della difesa
PARISI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 240

ALLEGATO A

BENI DA ESPUNGERE DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 agosto 1997

N.	Denominazione	Regione	Provincia	Comune
1	Poligono di Tiro	Basilicata	Potenza	Avigliano
2	Ex Base Logistica di Rifreddo	Basilicata	Potenza	Pignola
3	Caserma Fratelli Bandiera	Calabria	Cosenza	Cosenza
4	Deposito Munizioni Poggio Pignatelli	Calabria	Reggio Calabria	Campo Calabro
5	Ex Deposito Munizioni Forte Sbarre	Calabria	Reggio Calabria	Reggio Calabria
6	Deposito Munizioni Catona	Calabria	Reggio Calabria	Reggio Calabria
7	Serbatoi acqua e nafta	Campania	Napoli	Castellammare di Stabia
8	Centro Radio	Campania	Napoli	Giugliano in Campania (località: Licola - Monte San Severino)
9	Ex Polveriera Val d'Aposa	Emilia Romagna	Bologna	Bologna
10	Posto c.b.p. 8	Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara (Francolino)
11	Caserma Pozzuolo del Friuli	Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara
12	Ex Cavallerizza Caserma Pozzuolo del Friuli	Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara
13	Aeroporto (aliquota)	Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara
14	Ex raccordo ferroviario	Emilia Romagna	Forlì Cesena	Forlì
15	Campo di tiro a segno	Lazio	Latina	Cisterna
16	Campo di tiro a segno	Lazio	Roma	Rocca di Papa
17	Ex stazione AIH Dosso dei Galli	Lombardia	Brescia	Collio
18	Ex capannone Anas	Piemonte	Cuneo	Cuneo
19	Piazza d'armi	Piemonte	Cuneo	Cuneo
20	Caserma Manara	Piemonte	Cuneo	Pietra Porzio
21	Campo di tiro a segno	Piemonte	Novara	Trecate
22	Ponte radio	Puglia	Bari	Acquaviva delle Fonti
23	Ex batteria Brin	Puglia	Brindisi	Brindisi
24	Ex Fotoelettrica Capo Gallo	Puglia	Brindisi	Brindisi

N.	Denominazione	Regione	Provincia	Comune
25	Ex batteria AA B/506	Puglia	Brindisi	Brindisi
26	Opera interrata MM	Puglia	Brindisi	Brindisi
27	Raccordo Ferroviario di Sant'Apollinare	Puglia	Brindisi	Brindisi
28	Ex postazione B/933	Puglia	Brindisi	Brindisi
29	Poligono di tiro a segno	Puglia	Foggia	Lucera
30	Centro trasmittente NDB	Puglia	Lecce	Soleto
31	Terreni ad Est di maricentro	Puglia	Taranto	Taranto
32	Ferrovia circum mare piccolo	Puglia	Taranto	Monteiasi
33	Caserma Fantuzzi	Veneto	Belluno	Belluno

ALLEGATO B

BENI DA ESPUNGERE DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2000

N.	Denominazione	Regione	Provincia	Comune
1	Ex Polveriera Mompiano	Lombardia	Brescia	Brescia

ALLEGATO C

BENI DA ESPUNGERE DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 agosto 1997

Denominazione immobili	Comune	Provincia	F.A.	Note
PUGLIA				
Impianto USAF-Sito NATO	Martina Franca	TA	A.M.	Il bene è necessario per sopravvenute esigenze operative dell'A.M., concernenti l'ampliamento della Base di Martina Franca
VENETO				
Centro Radio	Zovencedo	VI	E.I.	Immobile ritirato dalla vendita in quanto tuttora necessario per esigenze derivanti dall'attuazione di accordi internazionali

ALLEGATO D

MODIFICHE AL PROGRAMMA DI DISMISSIONI DEI BENI IMMOBILI DELLA DIFESA
DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 agosto 1997

RETTIFICA DELLA INDIVIDUAZIONE DI UN IMMOBILE

Denominazione immobile riportata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997	Comune	Denominazione immobile corretta	Note
EMILIA ROMAGNA			
Ex Colonia	Punta Marina (RA)	Ex Colonia (aliquota)	Una porzione dell'area dovrà essere mantenuta nella disponibilità dell'A.M. per le esigenze della Stazione meteorologica

07A06023

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2007.

Differimento, per l'anno 2007, dei termini di presentazione delle dichiarazione dei redditi dell'IRAP, dell'IVA e dei redditi modello 730/2007.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 12, comma 5, del predetto decreto il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta regionale sulle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e, in particolare, l'art. 19 dello stesso decreto, che disciplina l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini della medesima imposta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, con il quale sono state apportate modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, e, in particolare, l'art. 4 del predetto decreto, il quale prevede che i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro i termini di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le modalità di cui all'art. 3 del medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazione e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Visti i decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio 2000, 21 dicembre 2000 e 19 aprile 2001, con i quali sono stati individuati altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme di assistenza fiscale resa dai Centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e, in particolare, l'art. 13 del medesimo decreto concernente modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi;

Visto l'art. 16 del citato decreto ministeriale n. 164 del 1999, concernente l'assistenza fiscale prestata dai Caf- dipendenti;

Visto l'art. 7-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente la competenza in materia di assistenza fiscale e norme di coordinamento;

Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2007, per il periodo d'imposta 2006, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2006, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Vista la legge 27 dicembre 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerate le richieste avanzate dagli operatori della fiscalità al tavolo tecnico istituito dal Vice-Ministro dell'economia e delle finanze on. Vincenzo Visco, i quali hanno sottolineato in particolare la complessità delle novità introdotte dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il loro forte impatto sugli adempimenti legati alla predisposizione della dichiarazione;

Considerato che il differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni si rende opportuno al fine di consentire il rispetto degli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione e all'invio telematico dei relativi dati da parte degli intermediari abilitati;

Sulla proposta del Vice Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA per l'anno 2006

1. I soggetti di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, scadono nel periodo dal 1º maggio 2007 al 9 settembre 2007, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 10 settembre 2007.

2. I soggetti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2007, scadono fino al 24 settembre 2007, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 25 settembre 2007.

3. Le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, i soggetti che detengono partecipazioni ai sensi degli articoli 5 e 116 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del medesimo decreto presentano le dichiarazioni in via telematica, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2007, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 25 settembre 2007.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 1, lettera e-*bis)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 presentano in via telematica la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, redatta sul modello approvato nell'anno 2007, entro il 25 settembre 2007.

Art. 2.

Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi Modello 730/2007

1. I possessori dei redditi indicati all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentano entro il 15 giugno ad un CAF-dipendenti ovvero ad un professionista abilitato l'apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

2. I CAF-dipendenti ovvero i professionisti abilitati nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono completare, entro il 31 agosto 2007, la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, a condizione che entro il 31 luglio 2007 abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'ottantacinque per cento delle medesime dichiarazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2007

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 9

07A06065

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2007.

Sospensione dalla carica di consigliere della regione Campania del sig. Angelo Brancaccio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visti gli articoli 7, comma 2, e 21-*octies* della legge 8 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 29 maggio 2007 con il quale il sig. Brancaccio è stato sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Campania a seguito di ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, ai sensi dell'ex art. 285 del c.p.p., emessa in data 7 maggio 2007, dal G.I.P. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i reati di cui agli articoli 81 cpv., 110, 314, 319, 321 e 629 del codice penale;

Vista la successiva comunicazione prot. n. 18041/URS del 24 maggio 2007 dell'Ufficio territoriale del Governo di Napoli con la quale si comunica l'ulteriore ordinanza di custodia cautelare emessa il 21 maggio u.s. dal GIP presso il succitato tribunale nei confronti del sig. Brancaccio per l'adozione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i delitti p. e p. di cui agli articoli 110, 81 cpv., 319, 321, 368 e 61 n. 2 del codice penale;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la ulteriore sospensione di diritto dal 21 maggio 2007 dalla carica elettiva ricoperta;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;

Accertata altresì l'esigenza di celerità del procedimento e che, per la natura vincolata del provvedimento di sospensione, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Angelo Brancaccio è sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Campania a decorrere dal 21 maggio 2007, per i motivi di cui in premessa.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 15 giugno 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro per gli affari regionali
LANZILLOTTA

Il Ministro dell'interno
AMATO

07A06024

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

DECRETO 6 giugno 2007.

Approvazione delle convenzioni di concessione dell'esercizio dei punti vendita dei giochi pubblici ed attivazione della rete di gioco ippico e sportivo a distanza di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 agosto 2006, n. 248.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visti i bandi di gara pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199, parte seconda, foglio delle inserzioni del 28 agosto 2006 e le disposizioni contenute negli atti della selezione per l'attribuzione di giochi pubblici su base ippica e sportiva previsti dall'art. 38 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visti, in particolare, i paragrafi 17 dei capitolati d'oneri facenti parte della regolamentazione delle predette gare pubbliche, i quali dispongono che, al termine della sottoscrizione delle convenzioni con tutti gli aggiudicatari dei diritti per l'apertura di punti di vendita di giochi o per l'attivazione della rete di gioco a distanza, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede alla pubblicazione dell'elenco dei concessionari nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del direttore generale di AAMS in data 28 agosto 2006 di approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visti il decreto dirigenziale n. 685/D.G. del 28 settembre 2006 con il quale è stata istituita la Commissione per l'affidamento delle concessioni su indicate e gli atti della medesima Commissione;

Visto il decreto direttoriale del 21 dicembre 2006 recante la graduatoria definitiva degli aggiudicatari dei diritti posti a gara con le procedure su indicate;

Esaminata la documentazione prodotta dai soggetti aggiudicatari per la stipula della convenzione di concessione;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le convenzioni di concessione di cui agli elenchi allegati, sottoscritte con i soggetti aggiudicatari dei diritti per l'esercizio di punti di vendita di giochi pubblici e per l'attivazione della rete di gioco ippico e sportivo a distanza, in esito alle procedure selettive di cui alle premesse.

2. Ai contraenti di cui al comma 1 è attribuita la qualifica di concessionari.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2007

Il direttore: TAGLIAFERRI

ALLEGATO

NUOVI CONCESSIONARI GIOCHI SPORTIVI — Art. 38, comma 2

CONC		RAGIONE SOCIALE	SEDE LEGALE			GIOCO A DISTANZA	NUMERO NEGOZI	NUMERO _PUNTI
4000	4300	MATCH POINT S.P.A. ora SISAL MATCH POINT S.P.A.	VIALE SACCO E VANZETTI 89	ROMA		Si	34	731
4001		SCOMMESSEITALIA SRL	VIA S.ANNA DEI LOMBARDI 16	NAPOLI		No	1	5
4002		F.LLI SIMONE S.R.L.	CORSO MAZZINI 69	BARI		No	3	46
4003	4301	ITALIAN BETTING S.R.L. ora EUROBET ITALIA S.R.L.	VIA GREGORIO VII 474	ROMA		Si	100	258
4004	4302	NEXT S.R.L.	PIAZZA SAN GIORGIO 12	FERRARA		No	1	14
4005		FRATELLI ACANFORA S.R.L.	VIA AQUINO 33	SCAFATI	(SA)	No	0	7
4006	4305	BETSHOP ITALIA S.R.L.	VIA CATONE 34	ROMA		No	0	21
4007	4303	PRIMAL S.R.L.	VIA VINCENZO BELLINI N 128	SANT'AGATA LI BATTIATI	(CT)	No	24	71
4008		KING BET S.R.L.	VIA GIOVANNI PORZIO 4 - CENTRO DIR.LE ISOLA G1	NAPOLI		No	4	35
4009		AGENZIA IPPICA SAMBA S.R.L.	VIA INGANN 8/a	BRESCIA		No	1	0
4010		DI.GI. S.R.L.	VIA VITO ROMANO PAL. MASTROMINICO	SANTA MARIA CAPUA VETERE	(CE)	No	1	3
4011	4304	COGETECH S.P.A.	VIALE TUNISIA 43	MILANO		Si	13	44
4012		PARADISEBET S.R.L. UNIPERSONALE	PIAZZA L. B. ALBERTI 10/16	FIUMICINO	(RM)	No	0	10
4013	4306	LE CASINO' SRL	VIA MATTEO VERDE 67	FORIO	(NA)	No	2	2
4014		DIMENSIONE GIOCO S.R.L.	VIA FRANCESCO CARACCIOLO 14	NAPOLI		No	1	0
4015		PASTORE LOREDANA S.R.L.	VIA DELLA STADERA A POGGIOREALE, 97	NAPOLI		No	0	2
4016		DYNAMIC GROUP S.R.L.	CORSO VITTORIO EMANUELE III, 88	FRATTAMAGGIORE	(NA)	No	0	3
4017	4307	BERGAMASCA GIOCHI S.R.L.	VIA FRANCESCO NULLO 263	CALUSCO D'ADDA	(BG)	No	0	1
4018	4308	DERECA S.R.L.	VIA PORTICI 34	MERANO	BZ	No	2	3
4019		BET FOR BET S.R.L.	VIA FASANO 144	GRAVINA DI CATANIA	(CT)	No	1	5
4020	4309	BANKOPLUS S.R.L.	VIA RICCARDO WAGNER 5	PALERMO		No	0	5
4021		IBLEA GIOCHI S.R.L.	c/ Studio Migliore VIA CAVA GUCCIARDO PIRATO, 2	MODICA	(RG)	No	2	0
4022	4314	MERCURIO SRL	S.P. 88 BITONTO-GIOVINAZZO K.M. 0,700	BITONTO	(BA)	No	2	0
4023	4310	ROYALBET S.R.L.	VIA RISMONDO 4	PAVIA		No	0	30
4024		TOTOSPORT S.R.L.	VIA ROERO, 43	ASTI		No	1	4
4025		PAKUNDOBET S.R.L.	VIA MARE ADRIATICO, 31	SPOLTORE	(PE)	No	0	8
4026		BETTO BET S.R.L.	VIA G. GALLINA 4	TRIESTE		No	1	3
4027		SGBET SRL	VIA FRANCESCO CORNARO 15 -	ROMA		No	2	0
4028	4311	SNAI S.P.A.	VIA LUIGI BOCCHERINI 39	PORCARI	(LU)	Si	342	864
4029		GIADA-BET S.R.L.	CORSO ROMA 24	MONTECATINI TERME	(PT)	No	4	1
4030	4312	LA GIOSTRA S.R.L.	VIA CAMPO DI MARTE N.2/3	AREZZO		No	1	1
4031	4340	MICROGAME S.R.L.	ZONA INDUSTRIALE OLIVOLA LOTTO D/4	BENEVENTO		Si	0	12
4032	4313	LOTTOMATICA SCOMMESSE S.R.L.	VIA DEL CAMPO BOARIO 56/D	ROMA		Si	7	1137
4033		GIUSEPPE MARIA D'ANNUCCI S.R.L.	VIA ANDREA SACCHI 33	ROMA		No	0	2
4034		ITALY BET S.R.L.	CONTRADA BADESSA SNC	BENEVENTO		No	2	3
4035		SEVENBET S.R.L.	VIA FERDINANDO IANNACCONE, 5	AVELLINO		No	1	10

CONC		RAGIONE SOCIALE	SEDE LEGALE			GIOCO A DISTANZA	NUMERO NEGOZI	NUMERO _PUNTI
4036	4315	HIO S.R.L.	VIA MONTE SAN MICHELE 20	SAN GIOVANNI ROTONDO	(FG)	No	2	3
4037		TECNO SAT SOCCER S.R.L. UNIPERSONALE	VIA ANTINIANA 115	POZZUOLI	(NA)	No	2	0
4038	4316	VENETIAN UNIPERSONALE S.R.L.	VIA PASUBIO 144	ZANE'	(VI)	No	7	6
4039		GI.LU.PI. S.R.L.	VIA APULIA 28	TRICASE	(LE)	No	2	18
4040		GLOBET S.C. A R.L.	VIA DELLA FISICA 15	FIANO ROMANO	(RM)	No	0	2
4041		AGENZIA IPPICA DI MATALONI NICOLA E C S.R.L.	VIA FIUME 3	RIMINI		No	1	4
4042		SASCOM S.R.L.	VIA APPIA 238/R	BRINDISI		No	10	0
4043		AGENZIA M3 S.R.L.	VIA LUCANIA 80/90	TARANTO		No	1	0
4044		AGENZIA DOTT. DOMENICO SEMERARO S.R.L.	VIA DANTE 428/430	TARANTO		No	1	0
4045		LA MARTINGALA S.R.L.	VIA G.B.CASTELLI 51/H	ALTAMURA	(BA)	No	5	8
4046		ILIO S.R.L.	VIA S.GERVASIO 43	TRANI	(BA)	No	8	40
4047		EVERSPORT S.R.L.	VIA PONTIROLO 8/C	TREVIGLIO	(BG)	No	0	5
4048		BASTA S.R.L.	VIA MADONNA DI POMPEI 70/F-G-H	GROTTAGLIE	(TA)	No	1	1
4049	4317	XBET S.R.L.	C/ Studio EDA CONSULTING VIA GORIZIA, 16/B	SIRACUSA		No	3	2
4050	4318	BILLENNIUM S.R.L.	VIA RISORGIMENTO 50	CASTEL SAN PIETRO TERME	(BO)	SI	5	1
4051		AGENZIA IPPICA PARMENSE DI BASSI CARLA & C. S.R.L.	VIALE DEI MILLE 132	PARMA		No	1	0
4052	4319	LADBROKES BETTING & GAMING ITALIA S.R.L.	LARGO DI TORRE ARGENTINA 11	ROMA		Si	58	51
4053		G.MATICA S.R.L.	VIA DI TORRE SPACCATA 172	ROMA		Si	1	21
4054		MEGARIS BINGO S.R.L.	VIA VARIANTE NAZ.LE DELLE PUGLIE 3	CASALNUOVO DI NAPOLI	(NA)	No	0	1
4055		NINEANDNINE S.R.L.	VIA GENERALE F. PIGNATELLI 16/B	NAPOLI		No	6	1
4056		MAX -JOLLY 2006 S.R.L.	VIA CLEMENTINA, 22/23	CASTELBELLINO	(AN)	No	0	2
4057		MC S.R.L.	VIA BELGIO 5/9	SANTA MARIA CAPUA VETERE	(CE)	No	1	0
4058	4320	SISTEMA 2000 S.R.L.	ZONA INDUSTRIALE DI BARAGIANO SNC	BALVANO	(PZ)	Si	1	12
4059	4321	BETTING 2000 S.R.L.	VIA ENRICO FERMI 154/156	ROMA		No	10	48
4060	4323	ATLANTIS BET S.R.L.	Via della Maglianella, 65/E	ROMA		SI	2	12
4061	4324	PRODIGIO BET S.R.L.	VIA ROMA 32 H/I	MODUGNO	(BA)	No	1	1
4062	4325	PUNTO QUOTA S.R.L.	VIA ALOIS KUPERION, 28/30	MERANO	(BZ)	No	3	6
4063		SPORTANDGAMES S.R.L.	VIALE CADUTI GUERRA DI LIBERAZIONE 166	ROMA		No	6	14
4064	4326	PUNTO ITALBET S.R.L.	VIA COLLE PIZZUTO 1	MOSCIANO SANT'ANGELO	(TE)	SI	2	10
4065	4327	SPORT ON LINE S.R.L.	VIA NAPOLI 219	MADDALONI	(CE)	No	3	17
4066	4328	CECCA CELESTINA S.R.L.	VIA G.M.BOSCO 100-106	CASERTA		No	4	9
4067	4329	HIPPOSPORT S.R.L.	VIA G. AMBROSINI 300	CESENA	(FO)	No	3	7
4068	4330	AGENZIA IPPICA CASTELLO S.R.L.	VIA VILLANI 8	LODI		No	1	0
4069		PUNTO GIOCO S.R.L.	VIA ROMA 98	GALATINA	(LE)	No	0	5
4070		NEW GIOCO SRL	VIA MARIO CHIRI 3	ROMA		No	0	3
4071	4331	SOLFIN S.P.A.	CASTELLO LANZA BRANCIFORTE SS 113 KM 227	TRABIA	(PA)	Si	4	1
4072		SCOMMESSE NORMANNE S.R.L.	PIAZZA BERNINI c/ Bernini Center	AVERSA	(CE)	No	1	19
4073		F.G. 3 DI LACCA ERNESTO S.R.L.	VIA MILANO 27	PALERMO		No	1	1
4074		ROMAR S.R.L.	VIA LEOPARDI 13	CASTELLAMMARE DI STABIA	(NA)	No	0	2
4075		ABATE S.R.L.	VIA CASALE DEI GRECI S.N.	ADRANO	(CT)	No	0	2
4076		ADMIRAL SPORTWETTEN GMBH	C/ Rodl & Partner VIA F.TURATI 29	MILANO		No	1	0

CONC		RAGIONE SOCIALE	SEDE LEGALE			GIOCO A DISTANZA	NUMERO NEGOZI	NUMERO _PUNTI
4077		SECONBET S.R.L.	VIA MONTE SAN MICHELE 1 B/C	NAPOLI		No	2	4
4078		AGENZIA IPPICA DI PADOVA S.R.L.	VIA LEARCO GUERRA, 62	VIRGILIO	(MN)	No	0	1
4079	4332	MONDIAL BOWLING CIAMPINO S.R.L.	VIA MURA DEI FRANCESI, 1	CIAMPINO	(RM)	No	2	5
4080		ITALBET S.R.L.	CORSO REPUBBLICA 48	TORTONA	(AL)	No	2	0
4081	4333	KURSAAL S.R.L.	VIA EMERICO AMARI 168	PALERMO		No	2	0
4082	4334	MMAX BET S.R.L.	VIA DI TORRE NOVA 305	ROMA		No	1	5
4083		Ag. Ippica di REGGIO EMILIA e SARZANA di Pasquali Giuseppino & C. SRL	VIA EMILIANA 20	SARZANA	(SP)	No	1	0
4084	4335	SUN BET S.R.L.	VIA LICINELLA 15	MERCATO SAN SEVERINO	(SA)	No	4	40
4085	4336	PRIMEBET ITALIA S.R.L.	VIA VISCONTI DI MODRONE UBERTO 18	MILANO		No	2	0
4086		NAPOLI SPORT S.R.L.	VIA ENRICO PESSINA 46	NAPOLI		No	1	1
4087		BESTWIN S.R.L.	VIA ALBALONGA 40	ROMA		Si	0	56
4088		CA.VA.LO. S.R.L.	VIA DELLA MANIFATTURA 1	SIGNA	(FI)	No	2	2
4089		CASINO' MUNICIPALE DI VENEZIA S.P.A.	SESTIERE CANNAREGIO, 2040	VENEZIA		SI	4	1
4090		GALLO ALDO E C. S.R.L.	VIA SETTEVALLI, 225/C	PERUGIA		No	1	3
4091	4338	WILLIAM HILL CODERE ITALIA S.R.L.	PIAZZA DI MONTE CITORIO 115 -	ROMA		Si	7	28
4092		EVENTO GIOCO 2 S.R.L.	VIA CESARE BATTISTI 101	AVEZZANO	(AQ)	No	5	2
4093	4339	IPPICA CIVITAVECCHIA S.R.L.	VIALE DELLA VITTORIA, 8/A	CIVITAVECCHIA	(RM)	No	14	17
4094		AG.IPPICA WINNER S.R.L.	VIA BENEVENTO 185/187	CASALNUOVO DI NAPOLI	(NA)	No	3	0
4095		MERKUR INTERACTIVE ITALIA S.P.A.	C/ Derra, Meyer & Partner VIA DEI POETI 1/7	BOLOGNA		Si	76	157
4096		JACKBET S.R.L.	VIA DOGALI, 60	MESSINA		No	0	6
4097	4342	CONSORZIO TOTO E PARTNERS	VIA FABIO MASSIMO, 45	ROMA		SI	0	36
4098	4341	INTRALOT ITALIA S.R.L.	VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 1451	ROMA		Si	416	164
4099	4343	GAMENET SCOMMESSE S.P.A.	VIA SANTA CROCE IN GERUSALEMME 63	ROMA		SI	10	45
4100		STRIKE GIOCHI E SCOMMESSE S.R.L.	Via Ezio, 49	ROMA		No	4	29
4101	4344	C.N.R. S.R.L.	VIA LIGURIA N.19	SIENA		No	3	2
4102		IL TIRA-BOUCHONS S.R.L.	VIA IVAN ROCCHI, 4	CASCINA	(PI)	No	1	0
4103		AYCONS SOC. CONSORTILE A R.L.	VIA CONTRADA SAN MICHELE, 114	SAN MICHELE SALENTINO	(BR)	No	3	39
4104		C.I.T.E.S. S.P.A.	VIA GIARDINI NORD 444	FORMIGINE	(MO)	No	1	0
4105		MILLEGIOCHI S.R.L.	VIA BULGARELLI 9/C	CENTO	(FE)	No	1	1
4106		REPLATZ S.R.L.	VIA QUARTIERE CREMONA, 5	ROSA'	(VI)	No	1	4
4107		BBC S.R.L.	VIA TURATI, 13	GRANAROLO DELL'EMILIA	(BO)	No	1	9
4108	4337	PUNTO MATCH S.R.L.	VIA NOVARA, 89	BORGOMANERO	(NO)	No	0	2
4109		CORAL S.R.L.	VIA FRAGALE VICOLO V, 4	TORRENOVA	(ME)	No	0	2
4110		GOLDBET ITALIA S.R.L.	VIA ZAMBALDI, 3	PORTOGRUARO	(VE)	No	0	2
4111		ETNA SCOMMESSE SRL	VIA ROMA 195	MASCALUCIA	(CT)	No	0	1
							1.085	3.029

NUOVI CONCESSIONARI GIOCHI IPPICI — Art. 38, comma 4

CONC	RAGIONE SOCIALE	SEDE LEGALE			GIOCO A DISTANZA	NUMERO NEGOZI	NUMERO PUNTI
4300	MATCH POINT SPA ora SISAL MATCH POINT S.P.A.	VIALE SACCO E VANZETTI 89	ROMA		No	26	3108
4301	ITALIAN BETTING SRL ora EUROBET ITALIA S.R.L.	VIA GREGORIO VII, 474	ROMA		No	45	0
4302	NEXT SRL	PIAZZA SAN GIORGIO 12	FERRARA		No	2	0
4303	PRIMAL S.R.L.	VIA VINCENZO BELLINI N 128	SANT'AGATA LI BATTIATI	(CT)	No	4	22
4304	COGETECH SPA	VIALE TUNISIA 43	MILANO		No	1	53
4305	BETSHOP ITALIA S.R.L. *	VIA CATONE 34	ROMA		No	0	39
4306	LE CASINO' SRL	VIA MATTEO VERDE 67	FORIO	(NA)	No	0	5
4307	BERGAMASCA GIOCHI S.R.L.	VIA FRANCESCO NULLO 263	CALUSCO D'ADDA	(BG)	No	0	2
4308	DERECA SRL	VIA PORTICI 34	MERANO	(BZ)	No	4	0
4309	BANKOPLUS S.R.L.	VIA RICCARDO WAGNER 5	PALERMO		No	2	0
4310	ROYALBET S.R.L.	VIA RISMONDO 4	PAVIA		No	0	38
4311	SNAI S.P.A.	VIA LUIGI BOCCHERINI 39	PORCARI	(LU)	Si	99	3787
4312	LA GIOSTRA S.R.L.	VIA CAMPO DI MARTE N.2/3	AREZZO		No	1	0
4313	LOTTOMATICA SCOMMESSE SRL	VIA DEL CAMPO BOARIO 56/D	ROMA		No	0	500
4314	MERCURIO SRL	S.P. 88 BITONTO-GIOVINAZZO K.M. 0,700	BITONTO	(BA)	No	0	1
4315	HIO S.R.L.	VIA MONTE SAN MICHELE 20	SAN GIOVANNI ROTONDO	(FG)	No	1	0
4316	VENETIAN UNIPERSONALE S.R.L.	VIA PASUBIO 144	ZANE'	(VI)	No	5	0
4317	XBET S.R.L.	C/ Studio EDA CONSULTING VIA GORIZIA, 16/B	SIRACUSA		No	1	1
4318	BILLENNIUM S.R.L.	VIA RISORGIMENTO 50	CASTEL SAN PIETRO TERME	(BO)	No	4	0
4319	LADBROKES BETTING & GAMING ITALIA S.R.L.	LARGO DI TORRE ARGENTINA 11	ROMA		Si	33	0
4320	SISTEMA 2000 S.R.L.	ZONA INDUSTRIALE DI BARAGIANO SNC	BALVANO	(PZ)	No	1	2
4321	BETTING 2000 S.R.L.	VIA ENRICO FERMI 154/156	ROMA		Si	1	5
4322	GRANDE SLAM S.R.L.	PIAZZA CORSICA 19	CATANIA		No	2	0
4323	ATLANTIS BET SRL	Via della Maglianella 65/E	ROMA		No	3	1
4324	PRODIGIO BET S.R.L.	VIA ROMA 32 H/I	MODUGNO	(BA)	No	1	2
4325	PUNTOQUOTA S.R.L.	VIA ALOIS KUPERION, 28/30	MERANO	(BZ)	No	4	0
4326	PUNTO ITALBET S.R.L.	VIA COLLE PIZZUTO 1	MOSCIANO SANT'ANGELO	(TE)	No	1	31
4327	SPORT ON LINE S.R.L.	VIA NAPOLI 219	MADDALONI	(CE)	No	1	0
4328	CECCA CELESTINA SRL	VIA G.M.BOSCO 100-106	CASERTA	(CE)	No	1	0

CONC	RAGIONE SOCIALE	SEDE LEGALE			GIOCO A DISTANZA	NUMERO NEGOZI	NUMERO PUNTI
4329	HIPPOSPORT SRL	VIA G. AMBROSINI 300	CESENA	(FO)	No	5	2
4330	AGENZIA IPPICA CASTELLO S.R.L.	VIA VILLANI 8	LODI		No	2	0
4331	SOLFIN S.P.A.	CASTELLO LANZA BRANCIFORTE SS 113 KM 227	TRABIA	(PA)	No	2	2
4332	MONDIAL BOWLING CIAMPINO S.R.L.	VIA MURA DEI FRANCESI, 1	CIAMPINO	(RM)	No	0	28
4333	KURSAAL S.R.L.	VIA EMERICO AMARI 168	PALERMO		No	1	0
4334	MMAX BET SRL	VIA DI TORRE NOVA 305	ROMA		No	0	63
4335	SUN BET S.R.L.	VIA LICINELLA 15	MERCATO SAN SEVERINO	(SA)	No	1	0
4336	PRIMEBET ITALIA S.R.L.	VIA VISCONTI DI MODRONE UBERTO 18	MILANO		No	0	2
4337	PUNTO MATCH S.R.L.	VIA NOVARA, 89	BORGOMANERO	NO	No	1	8
4338	WILLIAM HILL CODERE ITALIA S.R.L.	PIAZZA DI MONTE CITORIO 115	ROMA		Sì	20	0
4339	IPPICA CIVITAVECCHIA SRL	VIALE DELLA VITTORIA, 8/A	CIVITAVECCHIA	(RM)	No	2	0
4340	MICROGAME S.R.L.	ZONA INDUSTRIALE OLIVOLA LOTTO D/4	BENEVENTO		Sì	0	2
4341	INTRALOT ITALIA S.R.L.	VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 1451	ROMA		Sì	9	0
4342	CONSORZIO TOTO E PARTNERS	VIA FABIO MASSIMO, 45	ROMA		No	1	66
4343	GAMENET SCOMMESSE SPA	VIA SANTA CROCE IN GERUSALEMME 63	ROMA		Sì	1	5
4344	C.N.R. S.R.L.	VIA LIGURIA N.19	SIENA	(SI)	No	1	0
4345	TRIESTE BET S.R.L.	VIA G. GALLINA 4	TRIESTE		No	1	0
	BASTA S.R.L. *	VIA MADONNA DI POMPEI 70/F-G-H	GROTTAGLIE	(TA)	No	1	
						206	4.508

* IN CORSO DI ESAME

SOLO GIOCO SPORTIVO A DISTANZA

CONC	SOCIETA'	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE		
4200	BESTBET SPORTWETTEN GMBH	97461370153	Via Amedei 8C c/ DCS & PARTNER	MILANO	
4201	BETFAIR ITALIA S.R.L.	09166041005	PIAZZA DI MONTECITORIO 115	ROMA	
4202	BINGO SPOT S.R.L.	12844190152	VIA VAL BOGNA 8	MILANO	
4203	STRAVINCI S.R.L.	05536240962	VIA DEL CARAVAGGIO 3	MILANO	
4204	HILLSIDE (NEW MEDIA) LIMITED	97456680152	c/ Avv. A. Meglio CORSO MATTEOTTI 3	MILANO	
4205	HIT D.D. NOVA GORICA	01472260932	Delpinova 7a, 5000 NOVA GORICASlovenia c/ Studio Legale Primosig VIA DUCA D'AOSTA, 42	GORIZIA	
4206	TOTOIT ONLINE S.R.L.	09242551001	VIA SAN NICOLA DE' CESARINI, 3	ROMA	
4207	UNIBET ITALIA S.R.L.	05621190965	VIA LEOPARDI, 8	MILANO	
4208	VIRTUAL MARKETING SERVICES ITALIA S.R.L.	09323621004	c/ SCM & Partners -VIA FRANCESCO CARRARA, 24	ROMA	
4209	CASINO' S.P.A.	01297620088	CORSO DEGLI INGLESI 18	SANREMO	(IM)
4210	GIOCO DIGITALE ITALIA S.R.L.	05522130961	VIA MOSCOVA 53	MILANO	

	SOLO GIOCO IPPICO A DISTANZA				
	SOCIETA'				
4400	INDEXGAMING S.R.L.	3350100164	VIA PONTIDA 213	STEZZANO	(BG)

07A06020

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 giugno 2007.

Nomina del commissario straordinario della S.r.l. Istituto vigilanza partenopea combattenti e reduci in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006, supplemento ordinario n. 244/L, il quale dispone che i commissari liquidatori, nominati a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali;

Visto il proprio decreto in data 4 aprile 2007, n. 000172, con il quale, in attuazione delle citate norme della legge finanziaria, si è provveduto a preporre alla amministrazione straordinaria della Istituto di vigilanza partenopea combattenti e reduci S.r.l. un collegio costituito dai signori ing. Andrea Carli, dott. Antonio Guarino e Prof. Roberto Serrentino;

Visto il provvedimento in data 24 aprile 2007 con il quale il presidente del TAR Campania ha sospeso il decreto ministeriale 4 aprile 2007, prot. 000172, su ricorso proposto dall'avv. Pugliese per l'annullamento, previa sospensione ed adozione di misure cautelari *ante causam*, del sopra citato decreto in data 4 aprile 2007;

Visto la nota in data 11 maggio 2007 con la quale il Ministero ha comunicato di considerare prorogato di fatto l'incarico in capo all'avv. Pugliese fino all'esito del giudizio cautelare, attesa la prossimità dell'udienza di discussione in sede cautelare fissata per il 23 maggio 2007;

Preso atto che il TAR Campania, all'udienza del 23 giugno 2007, ha disposto un rinvio della camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare al 6 giugno 2007 e quindi, in tale data, un ulteriore rinvio al 4 luglio 2007, confermando, nelle more della trattazione collegiale della domanda medesima, il decreto presidenziale cautelare sopra citato;

Rilevata la criticità della situazione determinatasi in capo alla procedura, atteso che:

il mantenimento degli effetti del provvedimento *ante causam* non comporta l'effetto della reintegrazione dell'avv. Pugliese nelle funzioni di commissario straordinario, stante l'intervenuta decadenza del medesimo dall'incarico *ope legis*;

risulta ormai decorso il termine di quarantacinque giorni di *prorogatio* di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 293/1994 convertito dalla legge n. 444/1994;

Ritenuta conseguentemente la necessità ed urgenza di provvedere alla nomina di un commissario fino alla definizione della fase cautelare, al fine di assicurare l'ordinato svolgimento della procedura;

Ritenuto di non prendere in considerazione, ai fini della nomina, l'avv. Pugliese in considerazione dei seguenti elementi di valutazione:

la non positiva valutazione della gestione del medesimo come richiamata nelle premesse del citato decreto 4 aprile 2007;

la non positiva valutazione dell'operato dello stesso, successivamente alla decadenza avvenuta *ope legis*, in data 1° aprile 2007, avuto riguardo: *a)* alla circostanza di non aver consentito, fino alla data del decreto presidenziale, il passaggio delle consegne al collegio commissariale nominato in data 4 aprile 2007, nonostante le richieste reiteratamente avanzate dal medesimo in data 10, 17, 19 e 23 aprile, e *b)* alla circostanza di aver dimostrato — come emerge dalla nota della competente Direzione generale in data 18 maggio 2007, rimasta ad oggi senza riscontro — scarsa diligenza nell'esercizio delle sue funzioni, non avendo fornito, a supporto delle richieste di autorizzazione per il pagamento di canoni di leasing scaduti, reiteratamente inoltrate alla direzione vigilante, né motivata illustrazione della sussistenza del pre-

supposto della urgenza ed indifferibilità dell'atto per il quale veniva richiesta autorizzazione in regime di *prorogatio*, né idonea illustrazione e documentazione istruttoria, fornendo, invece, dati non concordanti sull'ammontare del debito maturato dalla procedura;

Ritenuto di attribuire, fino alla definizione della fase cautelare, l'incarico di commissario al maresciallo della Guardia di finanza Fabio Rolli, in comando presso questo Ministero, in possesso dei requisiti richiesti per la nomina, a norma degli articoli 104 decreto legislativo n. 270/1999 e 28 L.F.;

Decreta:

Art. 1.

Il maresciallo Fabio Rolli, nato a Galatina (Lecce) il 6 ottobre 1973, è nominato commissario nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Istituto di vigilanza partenopea combattenti e reduci fino alla data del 4 luglio 2007 e, comunque, fino alla permanenza del decreto presidenziale *ante causam.*

Art. 2.

Al commissario nominato verrà riconosciuto il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentalmente provate escluso ogni altro compenso per l'espletamento dell'incarico.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Del presente decreto è data comunicazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 14 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05957

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 maggio 2007.

Iscrizione di una varietà di girasole nel relativo registro delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di girasole indicata nel dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;

Vista la richiesta di variazione della denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà da «Athos» a «Alybro»;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Girasole

Codice SIAN	Varietà	Tipo	Responsabile conservazione in purezza
9853	Alybro	HS	Panam France sarl - F

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A05791

DECRETO 24 maggio 2007.

Iscrizione di una varietà di colza nel relativo registro delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 novembre 2005, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di colza indicata nel dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;

Vista la richiesta di variazione della denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà da «Cross» a «Crosser»;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Colza

Codice SIAN	Varietà	Gruppo	Responsabile conservazione in purezza
9435	Crosser	00	Serasem - F

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A05792

DECRETO 24 maggio 2007.

Iscrizione di una varietà di barbabietola nel relativo registro delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2006, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di barbabietola da zucchero indicata nel dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;

Vista la richiesta di variazione della denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà da «HI 0460» a «Ambita»;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Barbabietola

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
10381	Ambita	Syngenta Seeds AB - S

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A05793

DECRETO 11 giugno 2007.

Conferma dell'incarico, al Consorzio di tutela oliva da mensa DOP «La Bella della Daunia - Coltivar Bella di Cerignola» a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della DOP «La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1904 della Commissione del 7 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 228 dell'8 settembre 2000, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola»;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2004, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela oliva da mensa DOP «La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della DOP «La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni san-

zionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 9 giugno 2004;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela oliva da mensa DOP «La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della DOP «La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dall'11 giugno 2007 l'incarico, già concesso con il decreto 9 giugno 2004, al Consorzio di tutela oliva da mensa DOP «La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola», con sede in Cerignola (Foggia), piazza della Repubblica n. 1, presso Assessorato aree produttive del comune di Cerignola, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della DOP «La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 9 giugno 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A05786

DECRETO 20 giugno 2007.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Centro di analisi C.A.I.M. Srl Società Unipersonale», autorizzato con decreto 6 ottobre 2005, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 248 del 24 ottobre 2005, con il quale al laboratorio Centro di analisi C.A.I.M Srl Società Unipersonale, ubicato in Follonica (Grosseto), via del Turismo n. 6 è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 18 giugno 2007, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 2 febbraio 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto ministeriale 6 ottobre 2005;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Centro di analisi C.A.I.M Srl Società Unipersonale, ubicato in Follonica (Grosseto), via del Turismo n. 6 è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Alcol metilico	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2006, par. 3
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto ridotto	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 All XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 + Reg. CE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Titolo alcolometrico effettivo	Reg. CE 2870/2000 allegato1 + app. II, Met B
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 1 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 28/02/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A05960

DECRETO 20 giugno 2007.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Analisi agrobiochimiche Kemia di G. Grassini & C.», autorizzato con decreto 6 ottobre 2005, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 21 ottobre 2005, con il quale al laboratorio Analisi agrobiochimiche Kemia di G. Grassini & C.,

ubicato in Grosseto, via Aquileia n. 25/C è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 18 giugno 2007, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 2 febbraio 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto ministeriale 6 ottobre 2005;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Analisi agrobiochimiche Kemia di G. Grassini & C., ubicato in Grosseto, via Aquileia n. 25/C è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par 2
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Alcol metilico	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2006, par 3
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 allegato 3 par 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto ridotto	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 All XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, par 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A05961

DECRETO 20 giugno 2007.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze», autorizzato con decreto 5 giugno 2006, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 16 giugno 2006, con il quale il Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70 è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 18 giugno 2007, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto ministeriale 5 giugno 2006;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70 è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/91 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB met. A + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero dei perossidi	Reg. CEE 2568/91 allegato III
Triacilgliceroli con ECN 42	Reg. CEE 2472/92 allegato XVIII + Reg. CE 2472/1997 + Reg. CE 282/1998
Polifenoli colorimetrici	MIP18 rev4 2006
Tocoferoli	MIP 22 rev4 2006

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A05962

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Biella il giorno 21 maggio 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella a causa di sciopero del personale, indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali, è stato chiuso al pubblico il giorno 21 maggio 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 3338/APC/07 (14.4) del 30 maggio 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1123/2007 del 13 giugno 2007.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 18 giugno 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A05958

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 giugno 2007.

Riclassificazione del medicinale «Agrippal» (vaccino influenzale), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Novartis Vaccines And Diagnostics S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Agrippal» alle seguenti condizioni:

Confezioni:

sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago da 23 G 1;

A.I.C. n. 026405264/M (in base 10), 0T5UDJ (in base 32);

sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 026405276/M (in base 10), 0T5UDW (in base 32);

sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago da 23 G 1;

A.I.C. n. 026405288/M (in base 10, 0T5UF8 (in base 32);

sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 026405290/M (in base 10), 0T5UFB (in base 32);

sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago 25 G 5/8;

A.I.C. n. 026405338/M (in base 10), 0T5UGU (in base 32);

sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8;

A.I.C. n. 026405353/M (in base 10), 0T5UH9 (in base 32).

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica dell'8/9 maggio 2007;

Vista la deliberazione n. 18 del 6 giugno 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità)

Il medicinale AGRIPPAL (vaccino influenzale) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo 1 siringa prereimpita da 0,5 ml con ago da 23 G 1;

A.I.C. n. 026405264/M (in base 10), 0T5UDJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,09 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,40 euro.

Confezione:

sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 026405276/M (in base 10), 0T5UDW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,09 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,40 euro.

Confezione:

sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago da 23 G 1;

A.I.C. n. 026405288/M (in base 10), 0T5UF8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 50,90 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 84,00 euro.

Confezione:

sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 026405290/M (in base 10), 0T5UFB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 50,90 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 84,00 euro.

Confezione:

sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago 25 G 5/8;

A.I.C. n. 026405338/M (in base 10), 0T5UGU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 50,90 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 84,00 euro.

Confezione:

sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago 25 G 5/8;

A.I.C. n. 026405353/M (in base 10), 0T5UH9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,09 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,40 euro.

Art. 2.

(Classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

(Disposizioni finali)

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 giugno 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A06002

DETERMINAZIONE 18 giugno 2007.

Variazione del regime di rimborsabilità del medicinale «Zemplar» (paracalcitolo), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia

e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con la quale la società Abbott S.p.a. ha ottenuto la classificazione del medicinale «Zemplar» come di seguito indicato:

Confezione:

5 mcg/ml soluzione iniettabile 5 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 036374015/M (in base 10), 12Q1HZ (in base 32;

Classe di rimborsabilità: H;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la variazione del regime di rimborsabilità del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica dell'8/9 maggio 2007;

Determina:

Art. 1.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità)

Il medicinale ZEMPLAR (paracalcitolo) è rimborsato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

5 mcg/ml soluzione iniettabile 5 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 036374015/M (in base 10), 12Q1HZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 101,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 166,69 euro.

Tetto di spesa annuo pari a 5.574.000,00 euro.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei dodici mesi successivi.

Sconto obbligatorio del 7,92% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: due anni.

Art. 2.

(Classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

(Condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

(Disposizioni finali)

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 giugno 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A06003

DETERMINAZIONE 18 giugno 2007.

Variazione del regime di rimborsabilità del medicinale «Mimpara» (cinacalcet), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Amgen Europe B.V. ha ottenuto la classificazione del medicinale «Mimpara» come di seguito indicato:

Confezioni:

28 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 30 mg;

A.I.C. n. 036598023/E (in base 10), 12WW87 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

28 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 60 mg;

A.I.C. n. 036598050/E (in base 10), 12WW92 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

28 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 90 mg;

A.I.C. n. 036598098/E (in base 10), 12WWBL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la variazione del regime di rimborsabilità del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica dell'8/9 maggio 2007;

Determina:

Art. 1.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità)

Il medicinale MIMPARA (cinacalcet) è rimborsato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

28 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 30 mg;

A.I.C. n. 036598023/E (in base 10), 12WW87 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 182,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 300,37 euro.

Confezione:

28 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 60 mg;

A.I.C. n. 036598050/E (in base 10), 12WW92 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 336,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 554,53 euro.

Confezione:

28 compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC da 90 mg;

A.I.C: n. 036598098/E (in base 10), 12WWBL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 504,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 831,80 euro.

Tetto di spesa (ex factory) relativo al principio attivo di 11,8 milioni di euro per il primo anno e 27,0 milioni di euro per il secondo anno a decorrere dalla data di prima commercializzazione in Italia.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 12 mesi successivi.

Art. 2.

(Classificazione ai fini della fornitura)

RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Art. 3.

(Condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

(Farmacovigilanza)

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003), e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 5.

(Disposizioni finali)

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 giugno 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A06004

DETERMINAZIONE 18 giugno 2007.

Variazione del regime di rimborsabilità «Parareg» (cinacalcet), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Dompè S.p.a. ha ottenuto la classificazione del medicinale «Parareg» come di seguito indicato:

Confezioni:

30 mg compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC 28 compresse;

A.I.C. n. 036719021/E (in base 10), 130LFF (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

60 mg compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC 28 compresse;

A.I.C. n. 036719060/E (in base 10), 130LGN (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

90 mg compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC 28 compresse;

A.I.C. n. 036719108/E (in base 10), 130LJ4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la variazione del regime di rimborsabilità del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'8/9 maggio 2007;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PARAREG (cinacalcet) è rimborsato alle condizioni di seguito indicate.

Confezioni:

30 mg compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC 28 compresse;

A.I.C. n. 036719021/E (in base 10) 130LFF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 182,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 300,37 euro;

60 mg compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC 28 compresse;

A.I.C. n. 036719060/E (in base 10), 130LGN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 336,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 554,53 euro;

90 mg compresse rivestite con film in blister AL/ACLAR/PVAC/PVC 28 compresse;

A.I.C. n. 036719108/E (in base 10) 130LJ4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 504,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 831,30 euro.

Tetto di spesa (ex factory) relativo al principio attivo di 11,8 milioni di euro per il primo anno e 27,0 milioni di euro per il secondo anno a decorrere dalla data di prima commercializzazione in Italia.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 12 mesi successivi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003), e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 giugno 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A06005

DETERMINAZIONE 21 giugno 2007.

Individuazione degli impieghi di medicinali per terapia cellulare somatica considerati clinicamente e scientificamente consolidati.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decereto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco ai sensi del comma 13 dell'art. 48 succitato;

Visto il decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2004, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, con cui è stato nominato il dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, di attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni ciniche di medicinali per uso umano;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché di attuazione della direttiva 2003/94/CE, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione;

Visto il decreto 2 marzo 2004 del Ministro della salute di istituzione di una banca dati per il monitoraggio della terapia genica e la terapia cellulare somatica;

Visto, il decreto 5 dicembre 2006 del Ministero della salute, sulla utilizzazione di medicinali per terapia genica e per terapia cellulare somatica al di fuori di sperimentazioni cliniche e norme transitorie per la produzione di detti medicinali, e in particolare l'art. 1, comma 3 che prevede che con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), da aggiornare periodicamente, sentita la Commissione consultiva tecnico-scientifica della medesima Agenzia, vengono elencati gli impieghi di medicinali per terapia cellulare somatica considerati clinicamente e scientificamente consolidati;

Vista la proposta dell'Istituto superiore di sanità (ISS) presentata alla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA il 12 giugno 2007, relativa agli impieghi di medicinali per terapia cellulare somatica clinicamente e scientificamente consolidati;

Visto il parere favorevole della CTS del 12 giugno 2007, sulla richiamata proposta dell'ISS;

Determina:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006, citato in premessa, sono indicati, nell'allegato 1 della presente determinazione, che ne costituisce parte integrante, gli impieghi di medicinali per terapia cellulare somatica considerati clinicamente e scientificamente consolidati.

Art. 2.

L'allegato di cui all'art. 1 può essere sottoposto a revisione con cadenza periodica.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2007

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO N. 1

LISTA DELLE TIPOLOGIE DI TERAPIA CELLULARE SOMATICA CONSOLIDATE DA ALMENO DUE ANNI

Vi sono numerose applicazioni nella pratica clinica che prevedono l'utilizzo di cellule somatiche viventi. In seguito alla mancanza del riconoscimento come prodotto medicinale, molte di queste procedure sono state sviluppate in assenza di studi preclinici e clinici strutturati. Pertanto una lista di queste tipologie può essere effettuata solo sulla base di pubblicazioni scientifiche e dell'analisi dei prodotti correlati presenti sul mercato.

Le seguenti tipologie di prodotti per terapia cellulare somatica sono presenti in letteratura da almeno due anni.

1.1. *Pelle espansa in vitro.*

La pelle è forse il tessuto in cui la terapia somatica cellulare è più avanzata. Esistono vari prodotti registrati negli Stati Uniti ed in corso di registrazione in Europa, oltre ad una serie di applicazioni consolidate in ambito ospedaliero.

Esempi di questi tipologia di prodotti possono consistere in cheratinociti cresciuti su un substrato biodegradabile come il TransCyte, oppure di strutture comprendenti una matrice biodegradabile, progenitori epiteliali, cheratinociti e fibroblasti strutturati tridimensionalmente in un prodotto complesso (Apligraf). Altri prodotti commerciali sono EpiDex, DermaGraft, Integra, Epicel, Alloderm, Xenoderm.

L'approccio varia dal rimpiazzo con elementi cellulari autologhi (Genzyme Biosurgery), allogenici (Advanced Tissue Sciences and Organogenesis), fino a rimpiazzi completamente acellulari (Integra).

Questi prodotti vengono derivati da espianti di cellule primarie di origine sia autologa sia allogenica ed amplificati in vitro mediante coltura in presenza di terreni di coltura complessi.

Il prodotto viene utilizzato per il trattamento temporaneo o permanente delle ustioni estese, ove non sia possibile ricorrere alla pratica dell'autografting, e delle ulcere croniche refrattarie ai trattamenti meccanici (dressing).

1.2. *Cartilagini artificiali per riparazioni articolari o per ricostruzione dopo traumi.*

Si tratta di una serie di applicazioni volte alla ricostruzione della cartilagine articolare danneggiata da traumi fisici o di natura eziologica. La cartilagine articolare ha un basso ricambio cellulare e quindi una bassa capacità di ricostruzione autonoma. L'uso di approcci chirurgici è la terapia corrente ma con risultati non ricostitutivi dell'integrità funzionale dell'articolazione. La ricostruzione mediante inserzione di condrociti autologhi inseriti in una matrice biologica riassorbibile con capacità meccaniche simili a quella della cartilagine nativa è uno degli esempi delle terapie che appartengono a questa categoria.

Si tratta di preparazioni di condrociti espansi in vitro o di cellule mesenchimali purificate, talvolta incluse in matrici, che vengono utilizzate per la riparazione di danni articolari sia mediante la semplice sostituzione del tessuto danneggiato sia attraverso il differenziamento e il rimpiazzo in vivo del tessuto desiderato (cellule mesenchimali). Un esempio di prodotto commerciale basato su condrociti inseriti in una matrice biodegradabile è il Cartigel.

L'origine dei condrociti utilizzati può essere da espianti di tessuto cartilagineo amplificati in vitro o dalla differenziazione in senso condrocitario di cellule staminali mesenchimali.

1.3. *Prodotti antitumorali a base di cellule.*

Le terapie antitumorali basate sulla riattivazione delle difese naturali contro le cellule neoplastiche mira alla riattivazione delle difese immunitarie. Uno degli approcci più seguiti si basa sulla selezione ed attivazione in vitro di cloni linfocitari con capacità citolitica specifica contro le cellule tumorali. Un gruppo alternativo di procedure sono considerate di profilassi contro la agenti infettivi normalmente presenti ma silenti, come CMV o EBV, nel periodo di immunodeficienza seguente alle terapie chemioterapiche o in presenza di trapianto di cellule staminali emopoietiche. Esempi di questa tipologia di prodotti sono i seguenti:

Linfociti espansi in vitro con funzione antitumorale. Si tratta di cellule de linfocitaria di vario tipo che vengono selezionate per la capacità di riconoscere antigeni tumore-associati. La stimolazione può avvenire sia mediante antigeni purificati, peptidi sintetici o mediante l'esposizione a cellule in grado di presentare gli antigeni, come cellule dendritiche pulsate con lisati tumorali. In alternativa, popolazioni di linfociti autologhi associati con la massa tumorale sono stimolati in vitro con fattori di crescita allo scopo di indurre il superamento dell'anergia indotte dalle cellule tumorali stesse.

Linfociti espansi per il ripristino della protezione contro agenti infettivi noti. Si tratta di soluzioni di linfociti CD/CD8 con attività citolitica (CTL) contro cellule infettate da agenti virali noti come CMV, EBV etc. Questi agenti tendono a riapparire in soggetti immunodeficienti in concomitanza con trattamenti chemioterapici e trapianti di cellule staminali emopoietiche.

Cellule dendritiche espanse per immunoterapie. In alternativa alla selezione di cloni linfocitari, si effettua in vitro la preparazione delle cellule che normalmente presentano gli antigeni caricate (pulsate) con gli antigeni d'interesse. la popolazione viene quindi iniettata in modo che raggiunga i linfonodi della zona d'interesse e che funga da stimolo alla reazione linfocitaria in vitro.

Cellule emopoietiche espanse in vitro. Una delle cause di morbidità delle procedure legate al trapianto di cellule staminali emopoietiche è legata alla profonda citopenia nelle fasi immediatamente successive al trapianto. In assenza di un rapido attecchimento e quindi di una ricostituzione delle cellule preposte alle difese immunitarie, il paziente rimane esposto ad infezioni non facilmente controllabili. La somministrazione di cellule emopoietiche espanse in vitro a partire dai loro progenitori permette di coprire la fase di neutropenia in attesa del recupero da parte delle cellule staminali trapiantate.

1.4. *Prodotti per la rigenerazione dei tessuti ossei.*

La terapia corrente in caso di traumi che comportano la perdita di pezzi di osso di dimensioni rilevanti consiste nella applicazione di ferri di sostegno in attesa della saldatura ossea. Tuttavia in presenza di danni ossei rilevanti, la ricostruzione del tessuto può non avvenire o essere carente per forma e resistenza. Per accelerare la ricostruzione delle zone di osso perdute o rimosse si ricorre alla somministrazione di osso liofilizzato inglobato in una matrice biologica allo scopo di favorire l'attecchimento e la ricrescita del tessuto osseo. Il passaggio successivo consiste nella applicazione al substrato inorganico di cellule in grado di accelerare sia l'angiogenesi che il riassorbimento e la rimodellazione del substrato formando nuovo tessuto osseo. Esempi di questa tipologia di prodotti sono i seguenti:

Somministrazione di osso liofilizzato ricoperto di osteoblasti autologhi coltivati in vitro ed inglobati in colla di fibrina, o in altro gel biologico.

Somministrazione di un substrato inorganico di dimensioni tali da favorire l'attecchimento e la ricostruzione del tessuto osseo in presenza di osteoblasti o dei loro progenitori.

1.5. *Prodotti per la ricostruzione della cornea.*

Nei casi in cui il danno alle cornee includa anche la zona che contiene le cellule staminali epiteliali deputate al suo mantenimento, il trapianto di cornea da donatore ha una prognosi sfavorevole. In questi casi, una frazione residua contenente le cellule staminali può essere amplificata in vitro e fornire la base per un successivo trapianto. Esempi di questa tipologia sono i seguenti prodotti:

tessuti contenenti staminali epiteliali per la ricostruzione delle cornee.

07A06015

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 22 giugno 2007, n. **63013.**

Non applicabilità delle delegazioni di pagamento alle operazioni in derivati concluse da enti territoriali. Circolare esplicativa.

Alle Regioni

Alle Province Autonome di Trento e Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Aosta

Alle Province

Ai Comuni

Alle Comunità Montane

Alle Comunità Isolane

All'Unione dei Presidenti delle Regioni

All'UPI

All'ANCI

All'UNCEM

Alla Conferenza Unificata Stato Regioni

Alla Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA

Alla Corte dei conti

Alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

All'Avvocatura Generale dello Stato

Ai Distretti Regionali dell'Avvocatura Generale dello Stato

Alla Banca d'Italia

All'Associazione Bancaria Italiana

A seguito delle modifiche normative intervenute sugli strumenti derivati e sulla definizione di indebitamento, nonché alla luce dell'evoluzione del ricorso al mercato dei derivati da parte degli enti territoriali, è opportuno chiarire alcuni aspetti interpretativi inerenti l'utilizzo delle delegazioni di pagamento disciplinate dall'articolo 206 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al riguardo è necessario specificare quanto segue:

1) Normativa sui derivati.

Successivamente all'introduzione, disposta dall'art. 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1996, n. 420, dell'obbligo di coprirsi dal rischio di cambio mediante swap di tasso di cambio, gli swap degli enti territoriali hanno trovato il loro principale riferimento normativo nell'art. 41 della legge finanziaria 2002 (legge n. 448/2001), che al comma 1 dispone che l'ammortamento del debito e l'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali siano disciplinati da un successivo decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. Il comma 2 dello stesso articolo disciplina la possibilità di emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito.

Di fatto la prevista regolamentazione è intervenuta con il decreto 1° dicembre 2003, n. 389 (di natura regolamentare), a cui è seguita una circolare esplicativa del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 maggio 2004 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 2004, n. 128). Con la Finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296), all'art. 1, comma 736, è stato precisato che: le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte delle Regioni e degli enti di cui al testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti.

Inoltre, con il comma 737 della Finanziaria 2007, è stato attivato un meccanismo di monitoraggio che prevede la trasmissione al MEF delle operazioni in derivati, prima della loro sottoscrizione. Con la Circolare del MEF - Dipartimento del Tesoro - Direzione II - del 31 gennaio 2007 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2007, n. 29) sono stati chiariti alcuni aspetti tecnici introdotti dai commi da 736 a 740 della Finanziaria 2007 e meritevoli di approfondimento.

Appare opportuno ricordare che già nella Circolare esplicativa del decreto del MEF 389/2003 si richiamava una considerazione di carattere generale tale per cui nessun derivato è configurabile come una passività.

Pertanto i derivati sono identificati, dalle norme appena richiamate, come «strumenti di gestione del debito e non come indebitamento».

2) Art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, modificata dall'art. 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Definizione di indebitamento.

L'art. 119, sesto comma, della Costituzione stabilisce che «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni [...]. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. [...]». In attuazione di tale principio costituzionale, con la Finanziaria 2004 (L. 350/2003) è stata fornita una definizione precisa e puntuale del concetto di indebitamento, individuando le tipologie di operazioni da considerarsi tali agli effetti della citata norma costituzionale.

Con la Legge Finanziaria 2005 (L. 31 dicembre 2004, n. 311), art. 1, comma 68, lettera *c)* sono state introdotte le aperture di credito (disciplinate dall'art. 205-*bis* del TUEL), annoverandole come operazioni di debito. Infatti, lo stesso TUEL le disciplina nella Parte II: Ordinamento finanziario e contabile - Titolo IV: Investimenti - Capo II:

Fonti di finanziamento mediante indebitamento; inoltre, i commi 2 e 4 dell'art. 205-*bis* confermano la natura di debito delle aperture di credito che, rispetto ai tradizionali mutui e prestiti obbligazionari, costituiscono una modalità alternativa e comunque una forma più flessibile di finanziamento degli investimenti locali, consentendo di rapportare l'onere dell'operazione alle esigenze di spesa che via via si manifestano.

Successivamente la Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006, art. 1, commi 739 e 740) ha ulteriormente modificato ed integrato la definizione di indebitamento, aggiungendo agli strumenti di indebitamento le operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni [...].

A supporto, si richiama la stessa Circolare del MEF del 31 gennaio 2007 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2007, n. 29) che al Punto 4) offre un importante chiarimento sulla definizione di indebitamento.

Pertanto, alla luce delle recenti innovazioni legislative introdotte in materia, si considerano operazioni di indebitamento: i mutui e le aperture di credito, le emissioni di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata, le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato, le cartolarizzazioni con garanzie fornite da altre amministrazioni pubbliche, le cartolarizzazioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche, le operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi.

In definitiva, la definizione degli swap come soli strumenti di «gestione» del debito è riconfermata dal fatto che in nessuna delle norme richiamate si fa menzione degli strumenti derivati; pertanto, alla luce di quanto sopra, gli strumenti derivati non sono configurabili come operazioni di indebitamento.

3) Art. 206 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) - Delegazione di pagamento.

Il testo unico degli enti locali, Capo III denominato Garanzie per mutui e prestiti, con l'art. 206 disciplina il rilascio della delegazione di pagamento quale forma di garanzia per il pagamento delle rate di ammortamento di mutui e prestiti.

Il rilascio di tale titolo giuridico esecutivo è esplicitamente riferibile ai mutui e ai prestiti. Considerato che gli strumenti derivati, così come si evince dai punti 1 e 2 della presente Circolare, non rientrano nella fattispecie dei mutui e prestiti né tanto meno nell'accezione più ampia della definizione di indebitamento, ne deriva che su tali prodotti non devono essere rilasciate delegazioni di pagamento.

Roma, 22 giugno 2007

Il dirigente generale del debito pubblico
CANNATA

07A05956

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale FIABA - Per una vita solidale, estratti a Roma il 21 giugno 2007

Premi di prima categoria:

1) biglietto serie C n. 37451 di € 500.000,00;

Premi di seconda categoria n. 10 premi di € 25.000,00 cadauno:

biglietto serie B n. 78825;
biglietto serie D n. 52790;
biglietto serie B n. 97489;
biglietto serie B n. 32852;
biglietto serie A n. 63207;
biglietto serie C n. 55770;
biglietto serie B n. 18226;
biglietto serie D n. 60198;
biglietto serie B n. 11590;
biglietto serie A n. 51750.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria: 1) biglietto serie C 37451 € 1.000,00.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di seconda categoria: ai venditori dei 10 biglietti vincenti i premi di seconda categoria € 400,00 ciascuno.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal consorzio lotterie nazionali, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti, integri ed in originale, devono essere presentati presso l'Ufficio premi del consorzio lotterie nazionali - via Campo Boario, 56/D - 00153 Roma - o, in alternativa, fatti pervenire, a rischio del possessore, al suindicato Ufficio premi, anche a mezzo raccomandata a/r, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richiesto (assegno circolare, bonifico bancario o postale). I premi devono essere presentati o fatti pervenire entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella «*Gazzetta Ufficiale*» del Bollettino Ufficiale dell'estrazione.

07A05969

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo Rina S.p.A, in Genova, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 11 giugno 2007, l'organismo «Rina S.p.a.», con sede in Genova - via Corsica n. 12, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di isolanti termici per edilizia ed elementi per muratura, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

07A05794

Abilitazione dell'organismo Istituto Giordano S.p.a., in Bellaria, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 11 giugno 2007, l'organismo «Istituto Giordano S.p.A.», con sede in Bellaria (Rimini) - via Rossini n. 2, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di vetri per edilizia, membrone ed elementi prefabbricati di cls, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

07A05795

Abilitazione dell'organismo Tecno Piemonte S.r.l., in Romagnano Sesia, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 13 giugno 2007, l'organismo «Tecno Piemonte S.r.l.» con sede in Romagnano Sesia (Novara) - via C. Pizzorno n. 12 e sede operativa in Lenta (Vicenza), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «elementi per muratura», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Sicurezza insieme e prevenzione incendi - Ultime novità».

07A05796

MINISTERO DELLA SALUTE

Proroga per l'utilizzo delle scorte di alcuni prodotti fitosanitari alle imprese Isagro Italia SpA e Isagro Italia Srl di Milano

Con decreto dirigenziale in data 27 giugno 2007 è stata autorizzata la proroga delle scorte dei prodotti fitosanitari delle imprese Isagro Italia SpA e Isagro Italia Srl concernenti: Zolfo bagnabile-n.r.3213 del 1° agosto 1979.

Nemispor AS-n.r. 3214 del 1° agosto 1979.

Aviocaffaro PF-n.r. 4766 del 19 aprile 1982.

Le scorte potranno essere utilizzate, tramite mezzo aereo, per ulteriori quarantacinque giorni a decorrere dal 13 luglio 2007 nelle Regioni:

Lombardia: provincia di Pavia;

Piemonte: province di Asti, Cuneo ed Alessandria;

Emilia-Romagna: provincia di Piacenza.

L'impiego delle scorte dei prodotti di cui trattasi è consentito, sotto il diretto controllo e la vigilanza delle Ausl competenti per territorio e dei Settori fitosanitari regionali, sulla coltura della vite.

07A06067

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di officina di materie prime farmacologicamente attive per uso umano alla «Bioprogress società consortile a r.l.», in Anagni.

Con la determina n. aMP-58/2007 del 6 giugno 2007 è stata sospesa su richiesta della ditta l'autorizzazione alla produzione della sotto indicata officina di materie prime farmacologicamente attive per uso umano.

Consorzio farmaceutico e biotecnologico «Bioprogress società consortile a rl», strada Paduni, 240 - Anagni (Frosinone).

Motivo della sospensione: su richiesta della ditta.

07A05970

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Napreben»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1262 dell'11 giugno 2007

Medicinale: NAPREBEN.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Fulton medicinali S.p.a. (codice fiscale 07922790154) con sede legale e domicilio fiscale in via Marconi, 28/9, 20020 - Arese (Milano).

Confezioni:

A.I.C. n. 027669011 - «550 mg capsule rigide» 30 capsule rigide;

A.I.C. n. 027669023 - «275 mg capsule rigide» 30 capsule rigide;

A.I.C. n. 027669035 - «550 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 027669047 - «275 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 027669050 - gel 10% tubo 50 g.

È ora trasferita alla società: Merqurio Pharma S.r.l. (codice fiscale 05460871212) con sede legale e domicilio fiscale in corso Umberto I, 23 - 80138 Napoli.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05971

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lansoprazolo DTC»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1263 dell'11 giugno 2007

Medicinale: LANSOPRAZOLO DTC.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Development Team Consulting S.L. con sede legale e domicilio in via Augusta 59, Planta 4 of 408, 08006 - Barcellona (Spagna).

Confezioni:

A.I.C. n. 036704017 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;

A.I.C. n. 036704029 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule;

A.I.C. n. 036704031 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;

A.I.C. n. 036704043 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule;

è ora trasferita alla società:

Pensa Pharma S.p.a. (codice fiscale 02652831203) con sede legale e domicilio fiscale in via Rosellini Ippolito, 12 - 20124 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in LANSOPRAZOLO PENSA.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05972

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Spiromix»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1264 dell'11 giugno 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. (codice fiscale 08205300588) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Medicinale: SPIROMIX.

Confezione: A.I.C. n. 033293010 - «3.000.000 UI compresse rivestite con film» 12 compresse;

è ora trasferita alla società: Sinclair S.r.l. (codice fiscale 04628980965) con sede legale e domicilio fiscale in viale Restelli Francesco, 29 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05973

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale «Sodio Cloruro FKI»

Estratto determinazione AIC/N n. 1271 dell'11 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SODIO CLORURO FKI, anche nelle forme e confezioni: «0,9% soluzione per infusione» 24 flaconi in pp 250 ml; «0,9% soluzione per infusione» 24 flaconi in pp 500 ml; «0,9% soluzione per infusione» 12 flaconi in pp 1000 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (Verona), Italia, codice fiscale 03524050238.

Confezione:

«0,9% soluzione per infusione» 24 flaconi in pp 250 ml;

A.I.C. n. 031938311 (in base 10), 0YGPS7 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Italia S.r.l., 37063 Isola della Scala (Verona), Italia, via Camagre, 41 (tutte le fasi); Fresenius Kabi France, 27400 Louviers (Francia), Rue de Rempart (tutte le fasi);

composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Confezione:

«0,9% soluzione per infusione» 24 flaconi in pp 500 ml;

A.I.C. n. 031938323 (in base 10), 0YGPSM (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Italia S.r.l., 37063 Isola della Scala (Verona), Italia, via Camagre, 41 (tutte le fasi); Fresenius Kabi France, 27400 Louviers (Francia), Rue de Rempart (tutte le fasi);

composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Confezione:

«0,9% soluzione per infusione» 12 flaconi in pp 1000 ml;

A.I.C. n. 031938335 (in base 10) 0YGPSZ (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Italia S.r.l.,37063 Isola della Scala (Verona), Italia, via Camagre, 41 (tutte le fasi); Fresenius Kabi France, 27400 Louviers (Francia), Rue de Rempart (tutte le fasi);

composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione di fluidi e di cloruro di sodio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

A.I.C. n. 031938311 - «0,9% soluzione per infusione» 24 flaconi in pp 250 ml;

Classe C.

Confezione:

A.I.C. n. 031938323 - «0,9% soluzione per infusione» 24 flaconi in pp 500 ml;

Classe C.

Confezione:

A.I.C. n. 031938335 - «0,9% soluzione per infusione» 12 flaconi in pp 1000 ml;

Classe C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 031938311 - «0,9% soluzione per infusione» 24 flaconi in pp 250 ml;

OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 031938323 - «0,9% soluzione per infusione» 24 flaconi in pp 500 ml;

OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

A.I.C. n. 031938335 - «0,9% soluzione per infusione» 12 flaconi in pp 1000 ml;

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione AIC/N n. 1272 dell'11 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SODIO CLORURO FKI, anche nelle forme e confezioni: «0,9% soluzione per infusione» flacone vetro 100 ml con 50 ml di soluzione; «0,9% soluzione per infusione» 49 flaconi vetro 100 ml con 50 ml di soluzione.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (Verona), Italia, codice fiscale 03524050238.

Confezione:

«0,9% soluzione per infusione» flacone vetro 100 ml con 50 ml di soluzione;

A.I.C. n. 035725136 (in base 10), 1227UJ (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Italia S.r.l. - 37063 Isola della Scala (Verona), Italia, via Camagre, 41 (tutte le fasi);

composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Confezione:

«0,9% soluzione per infusione» 49 flaconi vetro 100 ml con 50 ml di soluzione;

A.I.C. n. 035725148 (in base 10), 1227UW (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Italia S.r.l. - 37063 Isola della Scala (Verona), Italia, via Camagre, 41 (tutte le fasi);

composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione di fluidi e di cloruro di sodio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 035725136 - «0,9% soluzione per infusione» flacone vetro 100 ml con 50 ml di soluzione;

classe: «C».

A.I.C. n. 035725148 - «0,9% soluzione per infusione» 49 flaconi vetro 100 ml con 50 ml di soluzione;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 035725136 - «0,9% soluzione per infusione» flacone vetro 100 ml con 50 ml di soluzione;

OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 035725148 - «0,9% soluzione per infusione» 49 flaconi vetro 100 ml con 50 ml di soluzione;

OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05974-07A05975

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-151) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 7 0 2 *

€ 1,00